

## DICHIARAZIONI

---

### **Correzione di errori contabili di competenza**

di Alessandro Bonuzzi

L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 aprile, ha pubblicato la consueta **circolare**, la [numero 8/E/2017](#), che **raccoglie** e da **ufficialità** alle risposte fornite in occasione dell'edizione annuale di Telefisco.

Tra i temi trattati vi è quello relativo al pensionamento della **procedura di correzione** degli **errori contabili di competenza** introdotto dalla [circolare AdE 31/E/2013](#), per effetto dell'**equiparazione** del termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione **integrativa a favore**, con quello già previsto per la dichiarazione **integrativa a sfavore**.

Al riguardo, si ricorda che il documento di prassi del 2013 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito al **trattamento fiscale** da applicare, nell'ipotesi in cui, nel rispetto delle indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano alla **correzione di errori contabili** derivanti:

- dalla **mancata imputazione** di un **componente negativo** nel corretto **esercizio di competenza** e dalla **contabilizzazione** dello stesso nel conto economico o nello stato patrimoniale relativo a un **periodo d'imposta successivo**, oppure
- dalla **mancata imputazione** di un **componente positivo** nel corretto **esercizio di competenza** e dalla **contabilizzazione** dello stesso nel conto economico o nello stato patrimoniale relativo a un **periodo d'imposta successivo**,

al fine di **evitare** che si verifichino fenomeni di **doppia imposizione**.

Secondo la circolare, nel caso in cui un **costo** veniva rilevato nel periodo d'imposta **successivo** (2015) rispetto a quello di **competenza** (2014), per evidenziare l'errore, il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione **integrativa** per correggere l'annualità in cui c'era stata l'omessa imputazione (Unico 2015). Così facendo, era possibile imputare il costo nel periodo corretto (2014), potendo utilizzare l'eventuale **eccedenza** d'imposta versata già nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta successivo (Unico 2016).

Se **scadeva** il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa (il quale coincideva con *“il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”*), era comunque concessa la possibilità di dare evidenza del costo non dedotto nel limite dei soli periodi d'imposta ancora accertabili.

A tal fine, il contribuente doveva provvedere a **riliquidare** autonomamente la dichiarazione

relativa all'annualità dell'omessa imputazione e a quelle successive, fino all'annualità per la quale il **termine** per la presentazione dell'**integrativa** – a favore - era **ancora in corso**. Per tale annualità il contribuente presentava l'integrativa nella quale **confluivano** le **riliquidazioni** delle annualità precedenti.

La [circolare AdE 8/E/2017](#), a seguito delle modifiche recate dal D.L. 193/2016 all'[articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#), ha precisato che la **procedura** della riliquidazione teorizzata dalla [circolare 31/E/2013](#) deve ritenersi **superata**.

Infatti, il **contribuente** ha a disposizione, **per la correzione a favore** delle dichiarazioni, **lo stesso tempo** **concesso** all'**Amministrazione finanziaria** per i **controlli**.

Pertanto, la correzione dell'errore contabile può essere fatta presentando “direttamente” l'**integrativa** entro i termini per l'accertamento.

Peraltro, il credito emergente dal modello integrativo può **sempre** essere utilizzato in **compensazione** e, nel caso di **errori contabili di competenza**, l'eccedenza positiva può essere scomputata **da qualsiasi debito**, anche sorto **prima** della presentazione dell'integrativa.

Tutto ciò trova riscontro nel modello **Redditi 2017** nel quale:

- è stato **eliminato** nel quadro RS il **prospetto “Errori contabili”**;
- è stato **inserito** il **quadro DI** che deve essere compilato dai soggetti che hanno **presentato** nel **2016** **dichiarazioni integrative a favore oltre l'anno** al fine di indicarvi il **credito emergente**.

Il nuovo quadro deve essere quindi utilizzato già nel modello Redditi 2017 dalla S.r.l. solare che nel dicembre 2016 ha presentato l'**integrativa di Unico 2015** relativa al periodo d'imposta 2014, il cui termine “entro l'anno” è scaduto il 30 settembre 2016.

Per informare il Fisco che trattasi di un credito derivante dalla correzione di un errore contabile di competenza, e quindi utilizzabile con qualsiasi debito, va compilata la **colonna 4** del quadro DI.

Riprendendo il caso di prima, ponendo di aver erroneamente imputato il costo di competenza del 2014 nel 2015, l'impresa, oltre a presentare l'integrativa a favore di Unico 2015, per completare la regolarizzazione, deve altresì **integrare a sfavore l'Unico 2016** relativo al periodo d'imposta 2015.

La norma prevede che il credito emergente dall'integrativa a favore possa essere già utilizzato per compensare l'eventuale **maggiori Ires** post integrativa a sfavore.

Convegno di aggiornamento

## IL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)